

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE ORISTANO

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CONSORTILE CHE SEGNALE
ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

La presente copia è composta da n° 8 fogli ed è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

Segreteria/Organi Deliberanti
Il Funzionario

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CONSORTILE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

Premesse

Il Whistleblower - Nozione

In Inglese whistleblower identifica una persona che lavora in un'impresa o in un Ente (Pubblico o Privato) e denuncia illeciti commessi al suo interno, riportandoli alle autorità competenti o all'opinione pubblica o anche alla stessa organizzazione se sono previsti meccanismi per raccogliere queste segnalazioni.

E' una parola che, in questo contesto, deve essere intesa con connotazioni positive: descrive un ruolo che esemplifica una virtù civile ma che non è esente da rischi e ritorsioni. Secondo la definizione fornita da Trasparency International Italia il segnalante è, *“chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'Ente di appartenenza o alla Comunità”*.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, viene tutelato l'anonimato del segnalante e, attraverso le linee guida che ogni Ente introduce al proprio interno, viene dettata una disciplina atta a guidarlo in questa importante e delicata fase.

L'introduzione della tutela del “Whistleblower” nella realtà Consortile

Il Consorzio di Bonifica dell'OristaneSE ha avviato, con l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016, adottato con la Deliberazione Commissariale n° 82 del 21.11.2014, un processo complessivo ed integrato teso al miglioramento della qualità istituzionale all'interno del sistema Consortile, con particolare riferimento al rafforzamento ed alla promozione di comportamenti improntati all'integrità nell'agire pubblico e nella società civile.

La Legge 06.11.2012, n° 190, recante *“Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, ha modificato il D.Lgs. n° 165 del 2001 (art. 1, comma 51), inserendovi l'art. 54-bis in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura, la *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower)*, finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Consorzio di Bonifica dell'OristaneSE riconosciuto, dopo alterne vicende giurisprudenziali e normative di non sempre qualificazione, quale *“Ente Pubblico economico”*, risulta tenuto al rispetto della normativa di cui sopra, in base alla modifica dell'art. 11 del D.Lgs. n° 33 del 2013 che, al comma 2), lett. a), si riferisce agli *“Enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, Istituti, vigilati, finanziati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero i cui Amministratori siano da questa nominati”* tra cui rientrano gli Enti Pubblici economici come ha precisato l'ANAC con la Delibera n° 144 del 2014.

1. Contenuti della segnalazione

Naturalmente la segnalazione non deve riguardare situazioni di carattere personale che riguardino rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Non saranno, pertanto, prese in considerazione segnalazioni di questo genere.

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, le indicazioni operative che riguardano:

1. l'ambito di applicazione soggettivo;
2. l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
3. i destinatari della segnalazione;
4. le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
5. la verifica, l'accertamento e gli esiti delle segnalazioni;
6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante.

2. Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese. A questi si aggiungono gli eventuali collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione.

3. Oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti.

Le condotte illecite segnalate, devono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *"in ragione del rapporto di lavoro"*, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative seppure in modo casuale. In caso di trasferimento del dipendente presso un altro Ufficio o Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti nell'Ufficio od Amministrazione di provenienza.

Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo:

- reati;
- violazione di una legge o di un regolamento;
- violazione del codice di comportamento;
- mobbing;
- molestie;
- malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto **dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione**, sia evitare che l'Amministrazione Consortile svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

4. Contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi oggettivi al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione deve:

- contenere l'indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato;
- indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
- descrivere il comportamento illecito;
- indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l'ammontare dell'eventuale danno economico subito.

5. Destinatario della segnalazione

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, come individuato con precedente Deliberazione Commissariale n° 52 del 09.07.2014, che si avvarrà di un'apposita Commissione, coordinata dal rispettivo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il compito di ricevere e gestire le segnalazioni.

Il Responsabile ed i componenti della Commissione sono nominati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione e restano in carica per un quinquennio, durante il periodo del loro mandato non possono essere rimossi dalle mansioni se non per dimissioni volontarie o per sopraggiunte cause di incompatibilità di natura permanente allo svolgimento dell'incarico. Il Responsabile ed i componenti della Commissione restano comunque in carica in regime di prorogatio sino all'insediamento del nuovo Responsabile e della nuova Commissione.

I componenti di tale Commissione sono individuati in sede di prima applicazione nei dipendenti: Ing. Roberto Sanna, Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, Ing. Gabriele Gorni; componenti supplenti: Dr.ssa Sandra Pintus, Ing. Giorgio Bravin.

Il Responsabile secondo proprie valutazioni circa l'autonomia di giudizio di un componente della Commissione od in caso di sua temporanea assenza, lo sostituisce con un membro supplente per la trattazione di singole attività istruttorie.

Il Responsabile ed i componenti della Commissione svolgono le loro mansioni a titolo gratuito, rientrando tali attività negli ordinari doveri di servizio dei dipendenti consortili.

6. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante.

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità, ma il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti linee guida. In altre parole, le segnalazioni anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte del Responsabile non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs. n° 165/2001.

Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità, sarà automaticamente inserito tra i soggetti tutelati.

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'A.N.AC. non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

7. Modalità e procedure di segnalazione.

Le segnalazioni verranno istruite secondo le modalità stabilite dal Responsabile che, qualora lo valuti necessario, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele. Nelle more dell'istituzione, all'interno della realtà consortile, di una piattaforma informatica e di apposite caselle di posta elettronica appositamente dedicate, la segnalazione può essere fatta avvalendosi del servizio postale, secondo le modalità che seguono:

Segnalazione attraverso il servizio postale

Laddove si utilizzi il servizio postale il segnalante potrà scegliere tra due moduli:

- il modulo 1 che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro;
- il modulo 2 che è destinato alle segnalazioni con i dati identificativi disgiunti.

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consorzio, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, con le seguenti ulteriori opzioni alternative:

- con i dati identificativi del segnalante "in chiaro" e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa (modulo 1);

- con le generalità del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa, in busta chiusa da trasmettere, unitamente al modulo di segnalazione (modulo 2), in un'ulteriore busta.

In ogni caso, le segnalazioni pervenute tramite il servizio postale saranno gestite anche se non inoltrate mediante compilazione dell'apposito modulo, e anche se inoltrate su un foglio manoscritto, purchè il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto.

Il Responsabile darà immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la Commissione.

La segnalazione potrà altresì essere effettuata anche verbalmente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che dovrà redigere apposito Verbale adottando le opportune misure di riservatezza.

Il Responsabile darà immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la Commissione.

8. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni.

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dalla Commissione.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di evidenti e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:

- al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- al Direttore Generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un Dirigente, sempre solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi un Direttore Generale, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza.

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all'Amministrazione, informano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell'inoltro della segnalazione da parte del Responsabile.

9. Tutela del segnalante

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure successive al ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del presunto autore dell'illecito.

Tale circostanza dovrà essere dedotta e comprovata del presunto autore dell'illecito in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dovrà valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.

Il Dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento

disciplinare. Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante, incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Il dipendente consortile/segnalante viene tutelato da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento etc., applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel Contratto Collettivo di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente (responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile).

10. Sottrazione al diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

Modulo 1 per la segnalazione con dati identificativi in chiaro**CAMPO A - Dati del segnalante**

Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:	
Unità Organizzativa e sede di servizio attuale:	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato se diverso da quello attuale:	
Unità Organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto se diverso da quello attuale:	
Telefono:	
Email:	

CAMPO B - Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

CAMPO C - Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Luogo in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi):	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali Imprese coinvolte:	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, qualifica, recapiti):	

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Data della segnalazione

Firma del segnalante

Modulo 2 per la segnalazione con dati identificativi disgiunti**CAMPO B - Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:**

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

CAMPO C - Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Luogo in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi):	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali Imprese coinvolte:	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, qualifica, recapiti):	

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Data della segnalazione

Firma del segnalante
